Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 168

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 giugno 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Valle d'Aosta

Regione Lombardia

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 maggio 1975.

Istituzione del comitato per lo svolgimento di indagini sull'attività, sulla consistenza patrimoniale, sui bilanci e sulla produttività degli enti previsti dall'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Ritenuta l'opportunità di chiamare a costituire il comitato di cui all'art. 3 della legge stessa, data la natura dei compiti ad esso attribuiti, esperti di vari settori e di prevedere la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti nonché di avvalersi del comitato stesso per lo svolgimento, in aggiunta ai compiti ad esso assegnati dalla legge, di un'attività consultiva in ordine ad altri adempimenti previsti dalla legge stessa;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato per lo svolgimento di indagini sull'attività, sulla consistenza patrimoniale, sui bilanci e sulla produttività degli enti previsti dall'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, è composto oltre che dal presidente, di trentotto membri, esperti nelle materie di cui alla legge stessa, dei quali otto scelti tra i magistrati amministrativi e contabili, sette tra i dipendenti del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sette tra i dipendenti di altre amministrazioni, sette cultori di discipline giuridiche economiche e 7 rappresentanti degli enti, designati in vista della successiva formazione della delegazione di cui all'art. 27 della legge medesima. Detti rappresentanti possono farsi sostituire dai rispettivi supplenti. Il ragioniere generale dello Stato e il segretario generale della programmazione economica sono membri di diritto del comitato e possono intervenire ai lavori dei gruppi.

Art. 2.

Il comitato si articola in sette gruppi di lavoro composto ciascuno di cinque componenti e di un segretario e in un gruppo di coordinamento. Ciascun gruppo di lavoro è presieduto da un coordinatore. Il gruppo di coordinamento è formato dal proprio presidente, che ha altresì funzioni di vice presidente del comitato e dai sette coordinatori; ad esso partecipa altresì il relatore dell'affare. Il presidente del comitato può presiedere, quando lo ritenga, il gruppo di coordinamento. Il presidente o il vice presidente del comitato possono, quando lo ritengano, presiedere i gruppi di lavoro.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina del presidente del comitato. Con lo stesso decreto saranno nominati il vice presidente, i coordinatori e gli altri membri del comitato, nonchè i rappresentanti degli enti di cui al precedente articolo. Il presidente del comitato stabilisce la distribuzione dei componenti tra i gruppi di lavoro e ne determina le attribuzioni. Il vice presidente provvede alla distribuzione degli affari tra i gruppi di lavoro.

Art. 3.

Il comitato ha i compiti:

a) di raccogliere gli elementi istruttori relativi all'attività, alla consistenza patrimoniale, ai bilanci e alla produttività dei singoli enti, anche avvalendosi, ove sia necessario procedere alla elaborazione elettronica dei dati, di istituti pubblici e di qualificate società, preferibilmente a partecipazione statale;

b) di fissare i criteri di massima per la successiva attività procedimentale per l'effettuazione di tutte le indagini istruttorie affidate dalla legge citata al comitato.

Con decreto del Presidente del Consiglio è costituito l'ufficio di segreteria del comitato.

Il contingente del personale da assegnare a tempo pieno ai lavori della segreteria è fissato ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1946, n. 112, con decreto dello stesso Presidente del Consiglio di concerto con il Ministro per il tesoro.

L'organizzazione e i compiti della segreteria sono determinati con ordine di servizio del presidente del comitato.

Art. 4.

Il comitato, ciascuno dei gruppi di lavoro o il gruppo di coordinamento istituiti ai sensi del precedente art. 3 possono sentire l'avviso di rappresentanti delle amministrazioni che esercitano la vigilanza sugli enti, dei presidenti e dei direttori generali degli enti stessi, nonchè i rappresentanti delle federazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Ciascun gruppo di lavoro, per la trattazione di particolari argomenti, può cooptare altri membri del comitato, ancorché facenti parte di altri gruppi di lavoro.

Art. 5.

Entro trenta giorni dal suo insediamento il comitato, in adunanza plenaria, individua le informazioni sulla organizzazione, sull'attività e sulla situazione degli enti necessarie per lo svolgimento della indagine di propria competenza ai fini della emanazione del decreto previsto dal sesto comma dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 350.

Il comitato è altresì chiamato ad esprimere parere sui provvedimenti sostitutivi da emanare ai sensi dell'art. 25 della legge citata e su ogni altra questione concernente l'applicazione della legge stessa, che il Presidente del Consiglio ritenga di sottoporgli.

Art. 6.

Al gruppo di coordinamento del comitato è attribuito il compito di formulare proposte, acquisiti i necessari elementi, sulla determinazione del trattamento onnicomprensivo dei direttori generali degli enti di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ai sensi dell'art. 20 della legge stessa.

A tal fine, il gruppo di coordinamento acquisisce l'avviso prescritto dal citato art. 20 delle federazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative

sul piano nazionale e ne fa espressa relazione al Presidente del Consiglio ed ai Ministri per il tesoro e per il lavoro, nel trasmettere le sue proposte.

Il gruppo di coordinamento formula le proprie proposte in ordine alle spese necessarie per il funzionamento del comitato e ne verifica la liquidazione.

I coordinatori dei gruppi ed un esperto facente parte di ciascun gruppo sono gli osservatori del Governo alle trattative tra le delegazioni degli enti e le organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 28 della legge. Possono intervenire come osservatori anche il presidente e il vice presidente del comitato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1975

Il Presidente: MORO

(4706)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1975.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla S.p.a. Savoia vita, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. Savoia vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla S.p.a. Savoia vita, con sede in Milano:

tariffa 225, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 235, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 25, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

tariffa 24, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

tariffa 73 (M-F), relativa all'assicurazione a premio unico, di una rendita vitalizia differita, pagabile da una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

tariffa 71 (M-F), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita.

Roma, addì 12 maggio 1975

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(4584)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1975.

Aumento del personale di cancelleria delle qualifiche direttive e del personale della carriera di concetto addetto ai tribunali per i minorenni.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le tabelle *A*, *B* e *C* annesse al decreto ministeriale 4 maggio 1974, con il quale sono state determinate le piante organiche del personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie e della carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia;

Considerata la carenza numerica del personale addetto in determinati tribunali per i minorenni e tenuto anche conto delle nuove attribuzioni che graveranno su tali organi giurisdizionali in dipendenza dell'applicazione della legge di riforma del diritto di famiglia;

Tenuto conto di particolari situazioni segnalate dai capi di corte e sulla base di valutazione comparativa del carico di lavoro, l'aumento complessivo necessario può essere determinato in 18 unità, per quanto attiene al personale di cancelleria delle qualifiche direttive, e in 16 unità, per quanto riguarda il personale della carriera di concetto;

Ritenuto che per provvedere alle esigenze innanzi specificate occorre ridurre, in base ad esame comparativo del carico di lavoro, gli organici degli uffici giudiziari di cui alle allegate tabelle *B*, *C* e *D*;

Decreta:

Art. 1.

Le piante organiche del personale della carriera direttiva delle cancellerie e della carriera di concetto addetto ai tribunali per i minorenni sono stabilite dalla tabella *A* allegata al presente decreto, che sostituisce, per gli uffici indicati, la tabella *C* allegata al decreto ministeriale 4 giugno 1974.

Art. 2.

Le tabelle *A*, *B*, *D* annesse al citato decreto ministeriale 4 giugno 1974, sono modificate, per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono, come dalle tabelle *B*, *C* e *D* allegate al presente decreto.

Roma, addì 13 maggio 1975

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1975
Registro n. 15 *Giustizia, foglio n.* 59

TABELLA *A*

PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA DELLE CANCELLERIE E DELLA CARRIERA DI CONCETTO ADDETTO AI TRIBUNALI PER I MINORENNI.

UFFICI GIUDIZIARI	CANCELLERIE			
	Qualifiche direttive			
	Direttore aggiunto di cancelleria	Direttore di sezione di cancelleria o cancelliere	Totale	Carriera di concetto
(Omissis).				
Bari	1	2	3	2
Bologna	1	2	3	2
Cagliari	1	2	3	2
Firenze	1	2	3	2
Genova	1	3	4	2
Lecce	1	3	4	2
Milano	1	8	9	5
Napoli	1	7	8	5
Palermo	1	2	3	2
Roma	1	8	9	5
Torino	1	4	5	3
Trieste	1	1	2	2
Venezia	1	2	3	2

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

TABELLA *B*

PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE E DELLA CARRIERA DI CONCETTO ADDETTO ALLA CORTE DI CASSAZIONE, AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE ED ALLE CORTI DI APPELLO.

CORTE DI APPELLO DI:	CANCELLERIE					
	Qualifiche dirigenziali		Qualifiche direttive			
	Dirigente superiore	Primo dirigente	Direttore aggiunto di cancelleria	Direttore di sezione di cancelleria o cancelliere	Totale	Carriera di concetto
(Omissis).						
Catania	—	1	3	8	12	9
Genova	—	1	4	8	13	10
Messina	—	1	3	6	10	6
Palermo	—	1	5	14	20	16
Perugia	—	1	2	4	7	3

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

TABELLA *C*

PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE E DELLA CARRIERA DI CONCETTO ADDETTO AI TRIBUNALI.

TRIBUNALE DI:	CANCELLERIE				
	Qualifiche dirigenziali	Qualifiche direttive			
	Primo dirigente	Direttore aggiunto di cancelleria	Direttore di sezione di cancelleria o cancelliere	Totale	Carriera di concetto
(Omissis).					
Genova	1	8	19	28	23
Milano	1	23	64	88	72
Napoli	1	24	68	93	77
Palermo	1	8	23	32	25
Roma	1	27	76	104	85

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

TABELLA *D*

PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE E DELLA CARRIERA DI CONCETTO ADDETTO ALLE PRETURE.

PRETURA DI:	Qualifiche dirigenziali	Qualifiche direttive			
	Primo dirigente	Direttore aggiunto di cancelleria	Direttore di sezione di cancelleria o cancelliere	Totale	Carriera di concetto
(Omissis).					
Bari	1	4	10	15	11
Cagliari	1	4	9	14	11
Catania	1	4	11	16	14
Genova	1	6	14	21	18
Lecce	—	1	7	8	6
Messina	1	3	7	11	9
Milano	1	22	55	78	65
Napoli	1	21	52	74	60
Padova	1	3	6	10	7
Roma	1	25	73	99	84
Salerno	1	3	7	11	10
Trieste	1	2	7	10	9

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

(5315)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1975.

Modificazione allo statuto dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, di 2ª categoria, con sede in Brescia, approvato con decreto del 28 aprile 1942, e modificato con decreti ministeriali del 20 agosto 1946, del 24 febbraio 1947, del 1° agosto 1947, del 12 febbraio 1951, del 31 dicembre 1951, del 3 dicembre 1955, del 14 ottobre 1972 e del 27 aprile 1973;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 13 marzo 1974;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella seduta del 23 dicembre 1974;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 21 dello statuto dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, di 2ª categoria, con sede in Brescia, in conformità del seguente testo: « Il limite minimo dei prestiti è di L. 1.000, il massimo di L. 4.000.000. Per le sovvenzioni di importo superiore a L. 1.000.000 dovrà ottenersi, volta per volta, l'autorizzazione del presidente. Nel caso di insufficiente disponibilità di fondi avranno la preferenza i prestiti per somme minori ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1975

Il Ministro: COLOMBO

(4590)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1975.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto bancario San Paolo di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, approvato con proprio decreto 13 luglio 1950 e modificato con successivi decreti in data 11 agosto 1955, 24 agosto 1961, 3 settembre 1966, 8 novembre 1967, 23 novembre 1972 e 8 febbraio 1974;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto bancario San Paolo di Torino in data 29 ottobre 1974 in ordine alle modificazioni degli articoli 14, ultimo comma, e 22, ultimo comma, del predetto statuto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella seduta del 23 dicembre 1974;

Decreta:

Si approvano le modificazioni degli articoli 14, ultimo comma, e 22, ultimo comma, dello statuto dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, in conformità del testo seguente:

Art. 14, ultimo comma. — Fermo restando il disposto del secondo comma dell'art. 12, il consiglio di amministrazione stabilisce la misura dell'emolumento del vice presidente e degli altri consiglieri, delle medaglie di presenza da corrispondersi ai membri del consiglio di amministrazione, nonché delle diarie per quelli che si recano fuori della propria residenza per ragioni del loro ufficio. Le relative deliberazioni devono essere sottoposte all'approvazione dell'organo di vigilanza sulle aziende di credito.

Art. 22, ultimo comma. — La misura degli emolumenti dei membri del collegio sindacale e delle diarie, per quelli che si recano fuori della propria residenza per ragioni del loro ufficio, è stabilita dal consiglio di amministrazione; le relative deliberazioni devono essere sottoposte all'approvazione dell'organo di vigilanza sulle aziende di credito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1975

Il Ministro: COLOMBO

(4588)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1975.

Modificazioni al modello di distinta per il versamento diretto alle esattorie delle ritenute, a titolo di imposta, sugli utili distribuiti dalle società.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi;

Visto il decreto ministeriale n. 1023 del 31 gennaio 1974, con il quale sono stati approvati i quattro modelli di distinta dei versamenti diretti alle esattorie delle imposte sul reddito applicate per ritenute;

Visto l'art. 20 della legge 7 giugno 1974, n. 216;

Decreta:

Articolo unico

Il modello di distinta di versamento delle ritenute sugli utili distribuiti dalle società, è modificato, secondo l'allegato modello, con l'inserimento del numero di codice 1037, denominato « Ritenute a titolo d'imposta sugli utili distribuiti dalle società (art. 20 della legge 7 giugno 1974, n. 216) ». Il codice 1035 assume la denominazione « Ritenute a titolo di acconto sugli utili distribuiti da società ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1975

Il Ministro: VISENTINI

MOD. F IMPOSTE N. 508 MOD. 8

3 DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE SOCIETÀ

CODICE FISCALE

ESATTORIA delle II.DD. di ....

Comune di ....

COD. CONTRIBUENTE | Cod. Contr.

ATTENZIONE: SCRIVERE IN MODO LEGGIBILE A MACCHINA O STAMPATELLO (NON A MATITA)

Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.

....
Cognome e Nome - Ragione Sociale, Denominazione o Ditta

....
Attività

....
Comune di Nascita Data di Nascita o di Costituzione

DOMICILIO FISCALE
....
Comune
....
Via

BARRARE I CODICI AI QUALI SI RIFERISCE IL VERSAMENTO

Cod. 1035 - L. ....

» 1036 - » ....

» 1037 - » ....

TOTALE L. ....

INTERESSI 5% L. ....

TOTALE FINALE L. ....

PERIODO DI IMPOSTA	
Mese	Anno

IMPORTANTE: VEDERE A TERGO LE AVVERTENZE

....
Data Firma

ZONA RISERVATA ALL'ESATTORIA

Emessa quietanza serie ......

N. .... del ....

Da consegnare al Consorzio Nazionale Esattori

3

CODICE FISCALE

PROV. COM. | COD. CONTRIBUENTE | Cod. Contr.

....
Esattoria

....
Comune

....
Cognome e nome o ragione sociale

Cod. 1035 - L. ....

» 1036 - » ....

» 1037 - » ....

TOTALE L. ....

INTERESSI 5% L. ....

TOTALE FINALE L. ....

Periodo d'imposta (mese e anno) ....

ZONA RISERVATA ALL'ESATTORIA

Emessa quietanza serie ......

N. .... del ....

(Carta bianca — stampa in nero con fascia color marrone — cm 19,5 × 22,8)

AVVERTENZE

Il versamento — accompagnato dalla presente distinta compilata in ogni sua parte — deve essere eseguito alla esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata distinta.

Se il versamento viene effettuato oltre i termini di legge il contribuente dovrà indicare anche l'ammontare degli interessi, dovuti nella misura del 5% annuo, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento.

Per indicare la causale del versamento il contribuente dovrà fare riferimento al sottoelencato codice dei tributi.

Codice **1035** — Ritenute a titolo di acconto sugli utili distribuiti da società.

» **1036** — Ritenute sugli utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società ed enti di ogni tipo che non hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa nè l'oggetto principale.

» **1037** — Ritenute a titolo d'imposta sugli utili distribuiti dalle società (art. 20 legge 7.6.1974, n. 216).

SANZIONI

L'indicazione dei dati richiesti nella distinta è obbligatoria. Per l'incompletezza dei dati stessi si applica a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da lire 3.000 a lire 20.000.

Ritardati od omessi versamenti — Chi non esegue entro le prescritte scadenze il versamento o lo effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del 50% delle somme non versate. Tale soprattassa è ridotta al 10% se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

Versamento ad esattoria incompetente — Il versamento diretto effettuato ad esattoria incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo a un decimo delle somme versate.

(5317)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1975.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, che prevede, tra l'altro, la costituzione di apposito organismo per lo svolgimento di funzioni statali residue in materia di istruzione artigiana e professionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, con il quale è stato costituito l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, con sede in Roma;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1973, con il quale è stato nominato il presidente dell'Istituto predetto;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1973, con il quale è stato costituito, ai sensi degli articoli 4 e 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 478, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti dell'Istituto sopraindicato;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1974, con il quale, ai sensi dell'art. 4, punto 7), del decreto del Presidente della Repubblica n. 478, è stato integrato, con il rappresentante del personale, il consiglio di amministrazione dell'Istituto;

Vista la nota n. 1022/C/211 AM.pt del 28 aprile 1975, con la quale la Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.) ha designato il sig. Dino Colarossi, in sostituzione del sig. Silvano Verzelli;

Ritenuta la necessità di integrare la composizione del predetto consiglio di amministrazione;

Decreta:

Il sig. Dino Colarossi è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori ed in sostituzione del sig. Silvano Verzelli.

Il predetto sig. Colarossi scadrà dalla carica insieme agli altri componenti il consiglio di amministrazione nominati con il decreto ministeriale 13 dicembre 1973 e con il decreto ministeriale 19 giugno 1974, indicati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(4864)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1975.

Nomina del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Mantova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 2 febbraio 1959, con il quale il dott. gr. uff. Federico Boccalari fu nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Mantova;

Considerata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della predetta camera, dato il lungo periodo trascorso dalla loro nomina e tenuto conto dei mutamenti verificatisi, in tale periodo, nella situazione economica della provincia di Mantova;

Decreta:

Art. 1.

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Mantova è sciolta.

Art. 2.

Il prof. Cirillo Bonora è nominato per cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto, presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Mantova, in sostituzione del dott. gr. uff. Federico Boccalari.

Art. 3.

Il prefetto di Mantova, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, della legge 12 luglio 1951, n. 560 e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, disporrà i provvedimenti necessari alla ricostituzione di detta giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(5359)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1975.

Nomina del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792 per la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 27 aprile 1968, con il quale il dott. Francesco Cremona venne nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza;

Considerato che il dott. Francesco Cremona è deceduto ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Ravvisata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi di detta camera, dato il periodo trascorso dalla loro nomina ed in relazione ai mutamenti verificatisi, in tale periodo, nella situazione economica della provincia di Piacenza;

Decreta:

Art. 1.

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Piacenza è sciolta.

Art. 2.

Il prof. Giovanni Carlo Bianchini è nominato per cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto, presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza, in sostituzione del dott. Francesco Cremona deceduto.

Art. 3.

Il prefetto di Piacenza, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, della legge 12 luglio 1951, n. 560 e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560 disporrà i provvedimenti necessari alla ricostituzione di detta giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(5358)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1975.

Sostituzione di un componente il comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge medesima per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza e alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'Istituto;

Visto l'art. 24 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione;

Visto il proprio decreto in data 14 luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che il dott. Umberto Galvani, membro del predetto comitato in qualità di rappresentante dei datori di lavoro del settore, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la nota n. 977 del 16 aprile 1975 con la quale la Federazione nazionale trasporti pubblici enti locali ha designato il sig. Francesco Pesenti in sostituzione del dott. Umberto Galvani;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Francesco Pesenti è nominato membro del comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore ed in sostituzione del dott. Umberto Galvani, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5157)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1975.

Approvazione del modello di distinta per il versamento diretto alle esattorie dell'imposta locale sui redditi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Decreta:

Articolo unico

Viene approvato l'allegato modello di distinta per il versamento diretto alle esattorie dell'imposta locale sui redditi dovuta in base alla dichiarazione annuale dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 3, n. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1975

Il Ministro: VISENTINI

MOD. F IMPOSTE N. 51 MOD. 15

7

DISTINTA DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

(ART. 3, N. 6 DEL D.P.R. 29.9.1973, N. 602)

CODICE FISCALE

ESATTORIA delle II.DD. di ....

Comune di ....

COD. CONTRIBUENTE | Cod. Contr.

ATTENZIONE: SCRIVERE IN MODO LEGGIBILE A MACCHINA O STAMPATELLO (NON A MATITA)

Numero di riferimento della cartella esattoriale

.... Denominazione Sociale

....

.... Luogo di Costituzione .... Data di Costituzione

DOMICILIO FISCALE
.... Comune
.... Indirizzo della Sede Legale o, in mancanza, della Sede Amministrativa.

CODICE TRIBUTO 3000

Imposta L. ....

Interessi 5% L. ....

Totale L. ....

PERIODO DI IMPOSTA

IMPORTANTE: VEDERE A TERGO LE AVVERTENZE

.... Data .... Firma

ZONA RISERVATA ALL'ESATTORIA

Emessa quietanza serie ......

N. .... del ....

Da consegnare al Consorzio Nazionale Esattori

7

CODICE FISCALE

PROV. COM. | COD. CONTRIBUENTE | Cod. Contr.

.... Esattoria

.... Comune

.... Denominazione sociale

CODICE TRIBUTO 3000

Periodo di Imposta ....

Imposta L. ....

Interessi 5% L. ....

Totale L. ....

ZONA RISERVATA ALL'ESATTORIA

Emessa quietanza serie ......

N. .... del ....

(Carta bianca — stampa in nero con doppia fascia color marrone — cm 19,5 × 22,8)

AVVERTENZE

Il versamento — accompagnato dalla presente distinta compilata in ogni sua parte — deve essere eseguito alla esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata distinta.

Se il versamento viene effettuato oltre i termini di legge il contribuente dovrà indicare anche l'ammontare degli interessi, dovuti nella misura del 5% annuo, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento.

ATTENZIONE

Il presente modulo deve essere **utilizzato esclusivamente per i versamenti dell'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI** dovuta in base alla dichiarazione annuale dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che si avvalgono della facoltà di approvare il bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio (art. 3, n. 6 del **D.P.R. 29.9.1973, n. 602)**.

SANZIONI

L'indicazione dei dati richiesti nella distinta è obbligatoria. Per l'incompletezza dei dati stessi si applica a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da lire 3.000 a lire 20.000.

Ritardati od omessi versamenti — Chi non esegue entro le prescritte scadenze il versamento o lo effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del 10% delle somme non versate. Tale soprattassa è ridotta al 2% se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

Versamento ad esattoria incompetente — Il versamento diretto effettuato ad esattoria incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo a un decimo delle somme versate.

(5318)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1975.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio molisana, in Campobasso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio molisana, con sede in Campobasso, approvato con decreto del Ministro per il tesoro del 17 novembre 1967, modificato con decreti ministeriali del 22 dicembre 1971 e del 10 aprile 1975;

Visto il decreto ministeriale del 17 dicembre 1968 con il quale l'avv. Lino Vitale venne nominato presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo ha rassegnato le dimissioni in data 29 marzo 1973 per conservare la carica di deputato al Parlamento;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 27 maggio 1975;

Decreta:

Il dott. Eny Nicola Di Lisa è nominato presidente della Cassa di risparmio molisana, con sede in Campobasso, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1975

Il Ministro: COLOMBO

(5316)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1975.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Panda, in Villafranca Lunigiana.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 20 giugno 1974, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Panda, con sede in Villafranca Lunigiana (Massa Carrara), con effetto dall'11 ottobre 1973;

Visti i decreti ministeriali 16 settembre 1974, 17 settembre 1974 e 21 febbraio 1975, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Panda, con sede in Villafranca Lunigiana (Massa Carrara), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5269)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1975.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Panda, in Villafranca Lunigiana.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 20 giugno 1974, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Panda, con sede in Villafranca Lunigiana (Massa Carrara), con effetto dall'11 ottobre 1973;

Visti i decreti ministeriali 16 settembre 1974, 17 settembre 1974, 21 febbraio 1974 e 13 giugno 1975, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Panda, con sede in Villafranca Lunigiana (Massa Carrara), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5270)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1975.

Norme per l'emissione del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9 % - 1975/1990.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 413, recante norme sul « Finanziamento dei programmi di opere di edilizia scolastica di cui all'art. 12 della legge 28 luglio 1967, n. 641, nonché dei programmi di edilizia scolastica per le scuole materne statali di cui all'art. 32, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641, e all'art. 34 della legge 18 marzo 1968, n. 444 »;

Considerata l'esigenza di effettuare l'emissione della prima quota del prestito per l'edilizia scolastica di cui all'art. 1 della predetta legge n. 413;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'emissione di una quota del « Prestito per l'edilizia scolastica » rimborsabile entro il 1° luglio 1990 per un importo di 34 miliardi di lire di capitale nominale, per conseguire un ricavo netto di lire 30 miliardi.

Il prezzo di emissione dei titoli è stabilito, per ogni 100 lire di capitale nominale, in L. 95.

I titoli fruttano l'interesse annuo del 9 % pagabile in due semestralità posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile dal 1° gennaio 1976.

Art. 2.

Il prestito è distinto in serie da un miliardo di capitale nominale ciascuna.

L'ammortamento del prestito viene effettuato mediante rimborso dei titoli alla pari, in quindici annualità, con estrazione a sorte di due serie intere fino al 1986 e di tre serie per gli anni 1987, 1988 e 1989; dal 1° luglio 1990 saranno rimborsabili, senza sorteggio, i titoli delle residue tre serie.

I sorteggi di cui sopra saranno eseguiti il 25 marzo di ciascun anno, a far tempo dal 1976, in una sala aperta al pubblico, presso la Direzione generale del debito pubblico, con l'osservanza delle modalità e formalità di cui al decreto ministeriale 13 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301, del 2 dicembre 1967, in quanto applicabili.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate sono rimborsabili dal 1° luglio successivo all'estrazione. La prima quota di ammortamento è rimborsabile dal 1° luglio 1976 e l'ultima dal 1° luglio 1990. I titoli del prestito cessano di fruttare interessi dalla data di rimborsabilità.

Art. 3.

I titoli al portatore hanno i tagli di lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni e 50 milioni di capitale nominale.

I titoli nominativi possono rappresentare uno o più titoli al portatore della stessa serie fino all'importo di una serie intera.

I titoli al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva; quelli nominativi hanno pure numerazione progressiva ma indipendente dalla serie.

In sede di emissione saranno rilasciati soltanto titoli al portatore.

I segni caratteristici dei titoli, al portatore e nominativi, saranno stabiliti con successivi decreti.

Art. 4.

E' ammessa la riunione dei titoli al portatore appartenenti alla stessa serie; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente i certificati nominativi possono essere divisi in altri certificati nominativi e, se non gravati da vincoli differenti, riuniti al nome della medesima persona o ente, purché appartenenti alla medesima serie.

Art. 5.

Ai titoli si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni.

Essi sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° luglio 1975 e sugli stessi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico; in particolare le cedole dei titoli al portatore possono essere versate in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato, in qualunque giorno del semestre che precede la scadenza di esse.

Art. 6.

I titoli ed i relativi interessi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote, del patrimonio familiare e del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono formare oggetto di accertamento di ufficio anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 7.

Il prestito di cui al precedente art. 1 è sottoscritto per intero dalla Banca d'Italia con facoltà di successiva cessione al pubblico.

Il versamento del ricavo netto della sottoscrizione da effettuarsi in contanti sulla base del prezzo di emissione di cui all'art. 1 sarà eseguito dalla Banca d'Italia medesima il 1° luglio 1975 presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma.

Art. 8.

La Banca d'Italia segnala alla Direzione generale del debito pubblico, non oltre il 21 luglio 1975, i quantitativi complessivi, per taglio, dei titoli al portatore da consegnare alla sezione di tesoreria provinciale di Roma.

La data di consegna dei titoli al portatore sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

La contabilità relativa alla operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle norme da emanare dalle competenti Direzioni generali del Ministero del tesoro.

Art. 9.

Tutti gli atti e i documenti riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti da imposta di bollo e di registro e da tassa sulle successioni governative.

Vengono osservate, in ogni caso, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di debito pubblico e dei pieghi valori.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1975
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 175

(5407)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1975, registro n. 405 Esteri, foglio n. 266, è stato accolto il ricorso straordinario presentato in data 6 settembre 1973 dal dott. Ranieri Fornari contro il giudizio complessivo di «distinto» ed il rapporto informativo per l'anno 1972.

(4935)

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1975, registro n. 405 Esteri, foglio n. 293, è stata dichiarata cessata la materia del contendere in ordine al ricorso straordinario presentato in data 3 agosto 1970 dal sig. Giovanni Costa avverso il decreto ministeriale 23 ottobre 1969, n. 4742.

(4936)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione «839-MI»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Colombo Angela, in Milano, via Dugnani n. 1, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi «839-MI» non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Milano.

(4762)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione «364-MI»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Apostolopulo Mario, in Milano, via della Chiesa n. 15, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi «364-MI» non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Milano.

(4763)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione «238-MI»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta O.I.S.A. S.A., in Milano, viale Bligny n. 28, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi «238-MI» non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Milano.

(4765)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione «673-MI»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta «Drabel» di Drali F.lli Giuliano & Felice & Belloni Piero, in Milano, via C. Correnti n. 15, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi «673-MI» non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Milano.

(4764)

Rinuncia allo svolgimento della «Italia vini 1975»

Il comitato organizzatore ha comunicato di aver rinunciato alla organizzazione della «Italia vini 1975» iscritta nel calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali del 1975, e che avrebbe dovuto aver luogo in Marsala dal 10 al 15 maggio c.a., con carattere nazionale.

(4937)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione concernente l'officina della ditta Solans, in Trezzano sul Naviglio

Con decreto ministeriale 5 maggio 1975 è stata revocata la autorizzazione provvisoria concernente l'officina concessa alla impresa Solans, di Trezzano sul Naviglio (Milano) con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(4939)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione generale delle cooperative italiane, in Roma

Con decreto ministeriale 30 maggio 1975 è stato approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio della Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, il nuovo statuto dell'Associazione generale delle cooperative italiane - A.G.C.I., in Roma, deliberato dall'assemblea generale straordinaria dell'Associazione nella riunione del 20 aprile 1975.

(5127)

Scioglimento della società cooperativa «Cavalier d'Arpino 1963 - Soc. coop. edilizia per azioni», in Roma

Con decreto ministeriale 6 giugno 1975 la società cooperativa «Cavalier d'Arpino 1963 - Soc. coop. edilizia per azioni» (già Cavalier d'Arpino - Soc. coop. edilizia per azioni), in Roma, costituita per rogito avv. Ugo Fallace in data 12 giugno 1963, n. 110779 di rep., è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Bruno Del Maro.

(5123)

Scioglimento della società cooperativa agricola di Carpinone, in Carpinone

Con decreto ministeriale 6 giugno 1975 la società cooperativa agricola di Carpinone, in Carpinone (Isernia), costituita per rogito dott. Armando Savastano in data 15 settembre 1956, n. 9509 di rep., è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Rodolfo Diana.

(5124)

Scioglimento della società cooperativa «Latteria sociale cooperativa via Monte Schiavi a r.l.», in Castelgomberto

Con decreto ministeriale 3 giugno 1975 la società cooperativa «Latteria sociale cooperativa via Monte Schiavi a r.l.», in Castelgomberto (Vicenza), costituita per rogito avv. Renzo Simionati in data 3 febbraio 1954, n. 12803 di rep., è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giuliano Trivellin.

(4988)

Scioglimento della società anonima «Cooperativa Volsinia fra i pescatori di Bolsena», in Bolsena

Con decreto ministeriale 4 giugno 1975 la società anonima «Cooperativa Volsinia fra i pescatori di Bolsena», in Bolsena (Viterbo), costituita per rogito dott. Riccardo Vannini in data 1° ottobre 1933, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Libero Giorgi.

(4938)

Proroga della gestione commissariale e sostituzione del commissario governativo della società cooperativa edilizia «Gemelli», in Bergamo.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1975, la gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Gemelli», con sede in Bergamo, è stata prorogata fino al 31 ottobre 1975.

Dalla data dell'anzidetto decreto, il sig. Emilio Barca è stato nominato commissario governativo della citata società in sostituzione del geom. Virgilio Crippa.

(4990)

Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa edilizia «S. Francesco», in Latina

Con decreto ministeriale 23 aprile 1975 il dott. Elio Bartoli è stato nominato, per un periodo di sei mesi, commissario governativo della società cooperativa edilizia «S. Francesco», in Latina, in sostituzione del dott. Angelo Diana, nominato con precedente decreto 14 marzo 1975, che ha rinunciato all'incarico.

(4987)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 115

Corso dei cambi del 24 giugno 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	627,80	627,80	627,60	627,80	626,50	627,76	627,76	627,80	627,80	627,80
Dollaro canadese	613 —	613 —	612,60	613 —	610,64	613 —	612,90	613 —	613 —	613 —
Franco svizzero	251,03	251,03	251 —	251,03	251,40	251 —	250,90	251,03	251,03	251,03
Corona danese	115,05	115,05	115 —	115,05	115,19	115,10	115,10	115,05	115,05	115,05
Corona norvegese	127,77	127,77	127,80	127,77	128,07	127,75	127,75	127,77	127,77	127,77
Corona svedese	159,92	159,92	159,90	159,92	160,03	159,90	159,95	159,92	159,92	159,92
Fiorino olandese	258,52	258,52	258,80	258,52	259,72	258,50	258,51	258,52	258,52	258,52
Franco belga	17,911	17,91	17,93	17,911	17,94	17,90	17,91	17,911	17,911	17,91
Franco francese	156,77	156,77	156,80	156,77	156,46	156,75	156,90	156,77	156,77	156,77
Lira sterlina	1418,75	1418,75	1418 —	1418,75	1424,10	1418,70	1417,80	1418,75	1418,75	1418,75
Marco germanico	267,44	267,44	267,60	267,44	267,75	267,45	267,54	267,44	267,44	267,44
Scellino austriaco	37,82	37,82	37,89	37,82	37,87	37,80	37,84	37,82	37,82	37,82
Escudo portoghese	25,83	25,83	25,85	25,83	25,75	25,80	25,82	25,83	25,83	25,83
Peseta spagnola	11,24	11,24	11,2350	11,24	11,20	11,20	11,2375	11,24	11,24	11,24
Yen giapponese	2,129	2,129	2,14	2,129	2,12	2,11	2,1278	2,129	2,129	2,12

Media dei titoli del 24 giugno 1975

Titolo	
Rendita 5 % 1935	97,025
Redimibile 3,50 % 1934	100,100
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,325
» 5 % (Ricostruzione)	99,075
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,300
» 5 % (Città di Trieste)	92,875
» 5 % (Beni esteri)	92,050
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,100
» 5,50 % » » 1968-83	82,275
» 5,50 % » » 1969-84	82,450
» 6 % » » 1970-85	83,775
» 6 % » » 1971-86	84,375
» 6 % » » 1972-87	84,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	98,775
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94,625
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89 —
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,400
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,875
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,125
» poliennali 7 % 1978	94,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 giugno 1975

Valuta	
Dollaro USA	627,78
Dollaro canadese	612,95
Franco svizzero	250,965
Corona danese	115,075
Corona norvegese	127,76
Corona svedese	159,935
Fiorino olandese	258,515
Franco belga	17,91
Franco francese	156,835
Lira sterlina	1418,275
Marco germanico	267,49
Scellino austriaco	37,83
Escudo portoghese	25,825
Peseta spagnola	11,239
Yen giapponese	2,128

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del consorzio di miglioramento fondiario intercomunale « Pont St. Martin - Donnaz - Perloz », in Pont St. Martin e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1975, registro n. 9 Agricoltura, foglio n. 41, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il consorzio di miglioramento fondiario intercomunale Pont St. Martin - Donnaz - Perloz, in Pont St. Martin (Aosta), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Dalle Sergio, *presidente*;

Zancanella Renato, *vice presidente*;

Dalle Francesco Jaccod Leandro, Cretaz Bernardo, Yeuillaz Paolo, Manganone Alessandro, Perrono Aldo e Neyvoz Renaldo, *membri*.

(4876)

Trasferimento a titolo gratuito di suoli tratturali in agro del comune di Ururi all'Azienda nazionale autonoma delle strade.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1973, n. 1613, si approva l'atto n. 92426 di rep. del 30 settembre 1972, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la ricognizione e la consegna all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali - Compartimento della viabilità per il Molise, con sede in Campobasso, e conseguente trasferimento a titolo gratuito al demanio pubblico dello Stato - ramo tratturi, delle zone demaniali occorrenti per lavori di sistemazione della strada statale n. 480 di Ururi, facenti parte del tratturello « Ururi-Serracapriola », estese mq 3170, riportate in catasto alle particelle numeri 88 e 90, del foglio di mappa n. 22, del comune di Ururi e nella planimetria tratturale con le lettere *A* e *B*.

(4875)

Sclassificazione ed alienazione di suolo di demanio tratturale in comune di Torino di Sangro

Con decreto ministeriale 13 novembre 1974, n. 1941, si approva l'atto n. 95748 di rep. del 28 dicembre 1973, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione alla società cooperativa a r.l. « l'Agricoltura moderna C.A.M. », in Torino di Sangro (Chieti), della zona demaniale, facente parte del tratturo L'Aquila-Foggia in Torino di Sangro, estesa mq 5190, riportata nel nuovo catasto terreni del comune di Torino di Sangro, in parte alla partita n. 439 intestata al demanio pubblico dello Stato (ramo tratturi) foglio di mappa n. 10, particelle numeri 93/*b* e 94/*b* e, in parte, per errore, intestata alla partita speciale « Strade pubbliche » particella 94 1/2, e distinta nella planimetria tratturale allegata all'atto stesso con lettera *A*.

(4874)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Riconoscimento dell'istituto di igiene dell'Università di Catania

Con decreto ministeriale 27 maggio 1975 è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, l'istituto di igiene dell'Università di Catania, in Catania, via Biblioteca n. 4.

(4934)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Lisetta Pisano, nata a Cagliari il 26 febbraio 1945, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università di Cagliari il 28 giugno 1969.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4881)

Il dott. Dan Donato Franco, nato a Istambul (Turchia) il 4 luglio 1950, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in ingegneria elettronica conseguito presso il Politecnico di Milano il 21 giugno 1974.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo al Politecnico predetto.

(4882)

Il dott. Giuseppe Dore, nato a Sassari il 24 settembre 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Sassari l'8 novembre 1955.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4883)

La dott.ssa Nora Biglietto, nata a Napoli il 5 marzo 1938, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Napoli l'8 novembre 1960.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4884)

La dott.ssa Maria Zanzucchi, nata a Torrile (Parma) il 27 novembre 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università cattolica del S. Cuore di Milano il 13 novembre 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4885)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Cesano Boscone

Con deliberazione della giunta regionale 4 marzo 1975, numero 12576, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Cesano Boscone (Milano) adottata con deliberazione consiliare 5 luglio 1973, n. 128.

Con la stessa deliberazione sono state prese le decisioni presentate e di cui alla deliberazione consiliare 27 dicembre 1973, n. 154.

(4790)

Approvazione del piano di zona del comune di Rescaldina

Con deliberazione della giunta regionale 15 aprile 1975, numero 14368 resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Rescaldina (Milano).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(4784)

Approvazione del piano di zona del comune di Ostiglia

Con deliberazione della giunta regionale 18 febbraio 1975, n. 12024, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Ostiglia (Mantova).

Copia di tale deliberazione con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(4785)

Approvazione del piano di zona del comune di Lesmo

Con deliberazione della giunta regionale 18 febbraio 1975, n. 12145, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Lesmo (Milano).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(4786)

Approvazione del piano di zona del comune di Magenta

Con deliberazione della giunta regionale 11 marzo 1975, n. 12713, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Magenta (Milano).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(4787)

Approvazione del piano di zona del comune di Lonate Ceppino

Con deliberazione della giunta regionale 21 marzo 1975, n. 13057, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Lonate Ceppino (Varese).

Copia di tale deliberazione con gli atti allegati sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(4788)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano di zona del comune di Castelnuovo Rangone

Con delibera della giunta regionale 2 maggio 1975, n. 1254 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, nella seduta del 27 maggio 1975, con atto n. 3040/3066), è stata approvata la variante al vigente piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Castelnuovo Rangone (Modena) adottata con deliberazione del consiglio comunale 9 aprile 1973, n. 35.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla stessa allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(4940)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per esami, a duecento posti di operaio dell'armamento in prova, per le esigenze del compartimento di Torino.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico nel personale ferroviario, l'assunzione oltre organico e la sistemazione di lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.3./64838 in data 22 ottobre 1973;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 37 del 13 novembre 1973;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per soli esami, a duecento posti di operaio dell'armamento in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verranno assegnati lo stipendio e le altre competenze della qualifica in base alle norme in vigore.

Art. 3.

E' approvato l'allegato «avviso-programma» contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 gennaio 1974

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1975
Registro n. 66 Ferrovie, foglio n. 229.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso, per soli esami, a duecento posti di operaio dell'armamento in prova alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per il compartimento di Torino.

Le domande erroneamente indirizzate ad altri compartimenti verranno passate agli atti.

1. — *Titolo di studio*

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di licenza elementare superiore (5ª classe) rilasciata da scuola pubblica italiana.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere prodotta, senza alcun tramite, all'Ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato - Via Sacchi, 1 - 10125 Torino, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile, o, per coloro che si trovano all'estero, dalla autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio; per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

La domanda deve essere redatta sulla prescritta carta bollata secondo il modello allegato *A*, che fa parte integrante del presente bando.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore.

3. — *Limiti di età per la partecipazione al concorso*

Alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, il candidato deve aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Tale limite è elevato, comunque non oltre il 40° anno, considerati i cumuli consentiti, in virtù di leggi speciali in favore dei coniugati, coniugati con prole, perseguitati politici antifascisti o razziali, ecc.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso, purché non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato:

dipendenti civili dello Stato e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti entro la scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso (vedasi punto 2).

I requisiti che danno diritto ai titoli di preferenza a parità di punteggio complessivo e a riserva di posti, ai sensi del successivo punto 9, devono essere posseduti entro la data del giorno precedente a quello stabilito per l'espletamento della prova scritta.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo, quelli che siano stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La competenza ad escludere dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore del compartimento delle ferrovie dello Stato di Torino.

6. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice.

Il relativo provvimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

7. — *Diario della prova di esame, comunicazioni e documenti di identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e le sedi in cui avrà luogo la prova scritta, data e sedi che saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti riceveranno apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria ovvero libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

8. — *Prove di esame*

Gli esami obbligatori consisteranno in due prove:

1) una prova scritta di dettato in lingua italiana;

2) una prova ergometrica eseguita mediante apparecchiatura dinamometrica, per accertare il grado di robustezza del candidato.

Saranno ammessi a sostenere la prova ergometrica i concorrenti che nella prova scritta avranno riportato almeno 7 punti su 10.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova ergometrica avranno riportato almeno 6 punti su 10.

9. — *Titoli di preferenza e riserva di posti - Graduatorie*

Al fine della formulazione della graduatoria i concorrenti che abbiano superato la prova di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di venti giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, gli eventuali titoli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, al fine della loro valutazione, debbono essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo, e prodotte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati; debbono inoltre contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro e inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori, o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della votazione ottenuta da ciascun candidato nella prova d'esame e tenendo conto, in caso di parità di punteggio, dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche.

I posti messi a concorso saranno assegnati, secondo l'ordine della graduatoria di merito, ma con l'osservanza delle disposizioni di legge concernenti la riserva di posti.

Le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei verranno approvate con decreto ministeriale.

L'assunzione degli aventi titolo è subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

10. — *Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dall'Azienda a produrre, o ad inoltrare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal ricevimento dell'invito, pena la decadenza dal diritto al posto, i certificati necessari a comprovare il tempestivo possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 3, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, nonché quello generale del casellario giudiziale e il documento attestante la regolare posizione rispetto all'adempimento degli obblighi militari. I requisiti debbono essere posseduti entro la data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e conservati all'atto dell'assunzione.

Il requisito della buona condotta verrà accertato d'ufficio.

11. — *Accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali*

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonché gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di operaio dell'armamento.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 10/10 in ciascun occhio senza lenti;

campo visivo: normale;

senso cromatico: normale;

udito: voce afona percepita a non meno di metri 8 da ciascun orecchio;

statura: non inferiore a metri 1,55.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per invalidità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso, saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari della Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di idoneità sopra configurati.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

A detto accertamento gli interessati dovranno presentarsi muniti di un certificato, che sarà loro rilasciato gratuitamente dal laboratorio provinciale di igiene e profilassi, attestante l'effettuato accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre in carta legale istanza di visita d'appello; l'istanza, eventualmente corredata di certificato medico, dovrà essere fatta pervenire, a cura degli interessati, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della notifica, all'Ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato - Via Sacchi n. 1 - 10125 Torino, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato. Detto servizio, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita d'appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti, e che avendovi riportato esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al punto 7.

12. — *Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione, purché non abbiano superato l'età per il collocamento a riposo, saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore e sono obbligati a compiere il prescritto periodo di prova al cui esito favorevole è condizionata la nomina a stabile.

Per esigenze di servizio resta ferma la facoltà, da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di destinare gli idonei che venissero assunti dopo i vincitori, anche a compartimento diverso da quello di Torino.

Il personale, nominato all'impiego a seguito del presente concorso, non può essere trasferito, né distaccato a impianti aventi sedi in compartimento diverso da quello di Torino, ovvero, per gli idonei di cui sopra, in compartimento diverso da quello di assegnazione, prima di aver compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano motivi di incompatibilità da comunicare all'interessato.

ALLEGATO *A*

RIPARTIZIONE PER COMPARTIMENTO E PER MESTIERE DEI POSTI MESSI A CONCORSO

COMPARTIMENTO	Aggiustatore meccanico	Aggiustatore motorista	Operatore macchine utensili	Carpentiere in ferro	Saldatore	Idraulico	Falegname	Elettromeccanico	Lancista	Sondatore	Totale
Torino	2	2	1	12	3	12	—	2	—	—	34
Milano	—	2	—	11	1	2	—	—	—	—	16
Verona	—	1	—	10	—	—	—	—	—	—	11
Venezia	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3
Trieste	—	—	—	2	3	1	—	—	—	—	6
Genova	—	—	—	4	10	—	—	—	—	—	14
Bologna	—	—	1	17	—	2	—	—	—	—	20
Firenze	—	—	—	14	—	3(*a*)	—	—	—	—	17
Ancona	—	—	1(*b*)	1(*b*)	—	3	1(*b*)	1(*b*)	—	—	7
Roma	—	—	—	5	—	2	—	—	5	3	15
Napoli	—	—	—	2	—	3	—	—	—	—	5
Bari	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	4
Reggio Calabria	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	10
Palermo	—	—	—	9	—	27	—	—	—	—	36
Cagliari	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	3
Totali	2	9	3	99	17	59	1	3	5	3	201

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'Ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato - . . . . (1)

DATI DA REDIGERE A MACCHINA O IN STAMPATELLO

. . . .
(cognome e nome)

. . . .
(data e luogo di nascita)

. . . .
operaio qualificato per il mestiere (mestiere per cui si concorre)

. . . .
(titolo di studio posseduto)

. . . .
(indirizzo per ogni comunicazione: via, n., presso . . . . ., c.a.p., città, provincia)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per complessivi duecentouno posti di operaio qualificato in prova, indetto con decreto ministeriale 14 gennaio 1974, n. 244, per codesto compartimento e per il mestiere di . . . (indicare il mestiere prescelto, fra quelli previsti all'allegato *A* per il compartimento delle ferrovie dello Stato cui la domanda è indirizzata), impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni dell'indirizzo sopra dichiarato.

Inoltre dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto all'elevamento del limite di età . . . . (indicare se coniugato, coniugato con prole, ecc.);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso della licenza di . . . . (indicare quale), conseguita il . . . . . . presso la scuola . . . . di . . .;

di aver soddisfatto agli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nell'« avviso-programma » di concorso, ed in particolare quella di cui all'ultimo capoverso del punto 12 dell'« avviso-programma » stesso.

(2) . . . .

Data . . . . . .

Firma . . . . .

(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale ovvero dalle altre autorità di cui al punto 2 dell'avviso-programma)

Note. — *Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.*

Le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome e nome anche il cognome del coniuge.

---

(1) Indirizzi degli uffici personale compartimentali:

10125 Torino, via Sacchi, 1;
20123 Milano, corso Magenta, 24;
37100 Verona, lungo Adige Capuleti;
30100 Venezia, fondamenta S. Lucia;
34132 Trieste, piazza Vittorio Veneto, 3;
40123 Bologna, via D'Azeglio, 38;
50123 Firenze, piazza dell'Unità, 1;
60100 Ancona, piazza Cavour, 23;
00185 Roma, via Marsala, 53;
80142 Napoli, palazzo Alto - Stazione Napoli Centrale;
70123 Bari, corso Italia, 23;
89100 Reggio Calabria, via Cimino, 1;
90100 Palermo, via Roma;
09100 Cagliari, via Roma, 6.

(2) I candidati al concorso nella sede di Verona che intendano sostenere le prove in lingua tedesca ai sensi del punto 8 dell'avviso-programma debbono espressamente indicarlo nella domanda.

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA DI ESAME

A. — PROVA SCRITTA

La prova scritta consisterà in un problema-dettato secondo il seguente programma:

nozioni di aritmetica: le quattro operazioni sui numeri interi e decimali, le frazioni, cenni sulle proporzioni, calcoli elementari;

nozioni di geometria: calcolo dei perimetri e delle aree delle figure piane, poligonali regolari e della circonferenza e dell'area del cerchio; calcolo delle superfici e dei volumi dei solidi geometrici più comuni;

sistema metrico decimale, riduzione fra unità di misura; cenni sui principali sistemi metrici non decimali, unità di misura del tempo e degli angoli, unità di misura delle lunghezze nel sistema metrico inglese; cenni sui principali attrezzi ed apparecchi di misura;

nozioni di igiene del lavoro;

norme più comuni per la prevenzione degli infortuni e sul soccorso di urgenza.

B. — PROVA PRATICA

1) *Aggiustatore meccanico:* esecuzione di un accoppiamento su disegno dato, con tolleranza data e previa tracciatura.

2) Aggiustatore motorista: esecuzione di un particolare di motore endotermico che richieda operazioni di aggiustaggio su disegno con tolleranza assegnata.

3) Carpentiere in fermo: esecuzione su disegno dato di un elemento di carpenteria metallica, comprendente tracciatura, taglio con fiamma ossiacetilenica, piegatura, curvatura, foratura, unioni chiodate e preparazione di elementi da saldare.

4) Elettromeccanico: costruzione e montaggio in sito di un particolare di apparecchio elettrico comprendente una lavorazione meccanica a mano su disegno dato e collegamento elettrico relativo.

5) Falegname: esecuzione in base a disegno dato di un manufatto, comprendente unioni ed incastri in vista e nascosti, e la rifinitura delle superfici.

6) Idraulico: esecuzione di un lavoro relativo al mestiere, con il rilevamento da disegno e con rispetto delle quote indicate.

7) Lancista: spruzzatura di malte cementizie e di betoncino in orizzontale, verticale, sopratesta su superfici richiedenti preparazione preventiva.

8) Operatore di macchine utensili: esecuzione ad una macchina utensile, su disegno dato e tolleranza data, di un elaborato che comprende le lavorazioni del mestiere.

9) Saldatore: esecuzione da disegno quotato di saldature su materiale ferroso con le diverse tecniche su lamiere di differente spessore, su tubi e profilati, previa preparazione degli elementi da saldare.

10) Sondatore: pratico impiego delle attrezzature e dei materiali inerenti al lavoro da eseguire; costruzione, modifica o riparazione di uno o più attrezzi di lavori propri del mestiere.

(5341)

Modificazioni al bando di concorso pubblico, per esami, a duecento posti di operaio dell'armamento in prova, per le esigenze del compartimento di Torino.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente la integrazione all'organico nel personale ferroviario, l'assunzione oltre organico e la sistemazione di lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.2./14632 in data 6 febbraio 1975;

Decreta:

Art. 1.

Il punto 4 dell'avviso-programma allegato al decreto ministeriale n. 245 del 14 gennaio 1974 è modificato come segue:

« *Possesso dei requisiti.* — I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti entro la scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso (vedasi punto 2) ».

Art. 2.

Il punto 9 dell'avviso-programma allegato al decreto ministeriale n. 245 del 14 gennaio 1974 è modificato come segue:

« *Titoli di preferenza e riserva di posti - Graduatorie.* — Al fine della formulazione della graduatoria i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di venti giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatto, gli eventuali titoli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dall'autorità competente, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non in regola con le dette disposizioni che pertanto non verranno presi in alcuna considerazione.

I documenti stessi debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della somma delle votazioni riportate dai candidati idonei nelle prove d'esame e tenendo conto, in caso di parità di punteggio complessivo, dei criteri di preferenza stabiliti all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche.

I posti messi a concorso saranno assegnati, secondo l'ordine della graduatoria di merito, ma con l'osservanza delle disposizioni di legge concernenti la riserva di posti.

Le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei verranno approvate con decreto ministeriale.

L'assunzione degli aventi titolo è subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 marzo 1975

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1975
Registro n. 66 Trasporti, foglio n. 238

(5342)

Concorso pubblico, per esami, a duecentouno posti di operaio qualificato in prova, per le esigenze del servizio lavori e costruzioni.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che l'aliquota riservata alle assunzioni obbligatorie di cui la legge 2 aprile 1968, n. 482, tenuto conto anche dell'art. 28, ultimo comma della legge 15 febbraio 1967, n. 40, e dell'art. 28 della legge 27 luglio 1967, n. 668, risulta coperta;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente la integrazione all'organico del personale ferroviario, l'assunzione oltre organico e la sistemazione di lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.3/63832 del 17 ottobre 1973;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 35 del 30 ottobre 1973;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per soli esami a complessivi duecentouno posti di operaio qualificato in prova, per le esigenze del servizio lavori e costruzioni, nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verranno assegnati lo stipendio e le altre competenze della qualifica in base alle norme in vigore.

Art. 3.

E' approvato l'allegato « avviso-programma » contenente le norme per lo svolgimento del concorso e la ripartizione dei posti, nei vari mestieri, fra le sedi compartimentali interessate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 gennaio 1974

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1975
Registro n. 66 Trasporti, foglio n. 228

AVVISO-PROGRAMMA CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso per soli esami, a complessivi duecentouno posti di operaio qualificato in prova, per le esigenze del servizio lavori e costruzioni, alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Al concorso non possono partecipare i candidati già in servizio ferroviario con la stessa qualifica di operaio qualificato.

Gli esami saranno tenuti nei compartimenti previsti, secondo la ripartizione dei posti e nei vari mestieri, come specificato nell'allegato *A*.

La partecipazione al concorso è limitata ad un solo compartimento ed a un solo mestiere.

1. — *Titolo di studio*

Sono ammessi al concorso gli aspiranti forniti di licenza elementare superiore (5ª classe) rilasciata da scuola pubblica italiana.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere prodotta senza alcun tramite, all'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato della sede prescelta, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile o, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio; per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

La domanda deve essere redatta, sulla prescritta carta bollata, secondo il modello allegato *B*, che fa parte integrante del presente bando.

Le domande nelle quali non è stato indicato il compartimento per il quale si intende concorrere saranno considerate nulle.

Nella domanda deve essere altresì specificato per quale dei mestieri, indicati nell'allegato *A* e riguardanti il compartimento cui è indirizzata la domanda stessa, il candidato intende partecipare al concorso.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna per eventuali disguidi postali, telegrafici, o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore.

3. — *Limiti di età per la partecipazione al concorso*

Alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, il candidato deve aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Tale limite è elevato, comunque non oltre il 40° anno, considerati i cumuli consentiti, in virtù di leggi speciali in favore dei coniugati, coniugati con prole, perseguitati politici antifascisti o razziali, ecc.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato:

dipendenti civili dello Stato e dipendenti militari di cui la legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti entro la scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso (vedasi punto 2).

I requisiti che danno diritto ai titoli di preferenza a parità di punteggio complessivo e a riserva di posti, ai sensi del successivo punto 9, devono essere posseduti entro la data del giorno precedente a quello stabilito per l'espletamento della prova scritta.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La competenza ad escludere dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata ai direttori dei compartimenti F. S. per i quali i candidati partecipano al concorso.

6. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

7. — *Diario della prova di esame, comunicazioni e documenti di identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e le sedi in cui avrà luogo la prova scritta, data e sedi che saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti riceveranno apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria ovvero libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

8. — *Prove di esame*

Gli esami obbligatori consisteranno in una prova scritta e in una prova pratica, come dal programma di cui all'allegato *C*.

La prova scritta, che consisterà nella risoluzione di un problema-dettato, sarà valutata dalla commissione esaminatrice che disporrà di 10 punti al massimo.

Saranno ammessi alla prova pratica i concorrenti che avranno riportato almeno 7 punti su 10 nella prova scritta.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova pratica avranno riportato almeno 6 punti su 10.

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, è altresì consentito, per il compartimento di Verona, un esame facoltativo di lingua tedesca al solo scopo di concorrere alla riserva di uno dei posti per il mestiere di carpentiere in ferro previsti nel compartimento medesimo.

Tale prova consistente nella traduzione scritta dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione e in un colloquio atto a provare la conoscenza della lingua tedesca s'intende superata se il candidato conseguirà sia nella prova scritta, sia in quella orale un punteggio non inferiore a 8/10

Inoltre in base al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, partecipanti al concorso per il cennato compartimento di Verona e per il mestiere di carpentiere in ferro sopra citato, possono chiedere di sostenere la prova scritta obbligatoria in lingua tedesca.

In caso di idoneità in detta prova, essi dovranno dimostrare, a pena di nullità della prova stessa, di conoscere la lingua italiana mediante un esame consistente in un tema scritto e in un colloquio, riportando, in ciascuna prova, un punteggio non inferiore a 8/10.

In ogni caso, i punteggi di cui ai precedenti due ultimi capoversi non si sommano, ai fini della graduatoria di merito, ai punteggi conseguiti nelle prove obbligatorie.

9. — *Titoli di preferenza e riserva di posti - Graduatorie*

Al fine della formulazione delle graduatorie i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'azienda, nel termine perentorio di venti giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta gli eventuali titoli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dall'autorità competente, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti; i documenti stessi debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non in regola con le dette disposizioni, comprese quelle sul bollo, che pertanto non verranno presi in alcuna considerazione.

Verranno compilate distinte graduatorie di merito per ciascuno dei compartimenti e dei mestieri per cui è indetto il concorso.

Ciascuna graduatoria di merito verrà compilata sulla base della somma delle votazioni riportate dai candidati idonei nelle prove di esame e tenendo conto, in caso di parità punteggio complessivo, dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche.

I posti messi a concorso per ciascun compartimento e mestiere, saranno assegnati secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di merito, ma con l'osservanza delle disposizioni di legge concernenti la riserva di posti.

Le graduatorie compartimentali di merito, dei vincitori e degli idonei verranno approvate con decreto ministeriale.

L'assunzione degli aventi titolo è subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

10. — *Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati in ciascuna graduatoria compartimentale e di mestiere saranno invitati dall'Azienda a produrre, o ad inoltrare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal ricevimento dell'invito, pena la decadenza dal diritto al posto, i certificati necessari a comprovare il tempestivo possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 3, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, nonchè quello generale del casellario giudiziale e il documento attestante la regolare posizione rispetto all'adempimento degli obblighi militari. I requisiti debbono essere posseduti entro la data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, e conservati all'atto dell'assunzione.

Il requisito della buona condotta verrà accertato d'ufficio.

11. — *Accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali*

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di operaio qualificato.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 10/10 in ciascun occhio senza lenti;

campo visivo: normale;

senso cromatico: normale;

udito: voce afona percepita a non meno di metri 8 da ciascun orecchio;

statura: non inferiore a metri 1,55.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per invalidità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso, saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

A detto accertamento gli interessati dovranno presentarsi muniti di un certificato, che sarà loro rilasciato gratuitamente dal laboratorio provinciale di igiene e profilassi, attestante l'effettuato accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre, in carta legale, istanza di visita d'appello; l'istanza, eventualmente corredata di certificato medico, dovrà essere fatta pervenire, a cura degli interessati, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della notifica, all'ufficio personale del compartimento per cui hanno concorso, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario F. S. Detto servizio, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita d'appello nei termine sopra indicato, o che non abbiano otteuto di esservi sottoposti o che, avendovi riportato esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al punto 7.

12. — *Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione, purché non abbiano superato l'età per il collocamento a riposo, saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore e sono obbligati a compiere il prescritto periodo di prova, al cui esito favorevole è condizionata la nomina a stabile.

Tutti coloro che verranno assunti a seguito del presente concorso potranno, qualora l'Azienda F. S. lo ritenga necessario, essere utilizzati, anche in prosieguo di tempo, in mestieri diversi da quello per cui hanno partecipato al concorso stesso.

Per esigenze di servizio, resta ferma la facoltà, da parte dell'Azienda F. S., di destinare gli idonei che venissero assunti dopo i vincitori, anche a compartimento diverso da quello per cui hanno concorso.

Il personale nominato all'impiego a seguito del presente concorso non può essere trasferito nè distaccato a uffici o impianti aventi sede in compartimento diverso da quello per cui ha partecipato al concorso stesso, ovvero, per gli idonei di cui sopra, in compartimento diverso da quello di assegnazione, prima di aver compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilità da comunicare all'interessato.

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

ALLEGATO *A*

All'Ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato - Via Sacchi, n. 1 - 10125 TORINO.

DATI DA REDIGERE A MACCHINA O IN STAMPATELLO

. . . .
(cognome e nome)

. . . .
(data e luogo di nascita)

. . . .
qualifica per cui si concorre: operaio dell'armamento

. . . .
(titolo di studio posseduto)

. . . .
(indirizzo per ogni comunicazione: via, n., presso . . . . ., c.a.p., città, provincia)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a duecento posti di operaio dell'armamento in prova, indetto con decreto ministeriale 14 gennaio 1974, n. 245, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni dell'indirizzo sopra dichiarato.

Inoltre dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto all'elevamento del limite di età . . . . . (indicare se coniugato, coniugato con prole, ecc.);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso della licenza di . . . . . . (indicare quale), conseguita il . . . . presso la scuola . . . . di . . . . . ;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . .
(in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nell'avviso-programma.

Data .

Firma . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale ovvero dalle altre autorità di cui al punto 2 dell'avviso-programma)

Note. — Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome e nome anche il cognome del coniuge.

(5343)

Modificazioni al bando di concorso pubblico, per esami, a duecentouno posti di operaio qualificato in prova, per le esigenze del servizio lavori e costruzioni.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che l'aliquota riservata alle assunzioni obbligatorie di cui la legge 2 aprile 1968, n. 482, tenuto conto anche dell'art. 28, ultimo comma della legge 15 febbraio 1967, n. 40 e dell'art. 28, della legge 27 luglio 1967, n. 668, risulta coperta;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico del personale ferroviario, l'assunzione oltre organico e la sistemazione di lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.2/14632 del 6 febbraio 1975;

Decreta:

Art. 1.

Il punto 4 dell'avviso-programma allegato al decreto ministeriale n. 244 del 14 gennaio 1974 è modificato come segue:

« *Possesso dei requisiti.* — I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti entro la scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso (vedasi punto 2) ».

Art. 2.

Il punto 9 dell'avviso-programma allegato al decreto ministeriale n. 244 del 14 gennaio 1974 è modificato come segue:

« *Titoli di preferenza e riserva di posti - Graduatorie.* — Al fine della formulazione delle graduatorie i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di venti giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatto, gli eventuali titoli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dall'autorità competente, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non in regola con le dette disposizioni che pertanto non verranno presi in alcuna considerazione.

I documenti stessi debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Verranno compilate distinte graduatorie di merito per ciascuno dei compartimenti e dei mestieri per cui è indetto il concorso.

Ciascuna graduatoria di merito verrà compilata sulla base della somma delle votazioni riportate dai candidati idonei nelle prove di esame e tenendo conto, in caso di parità di punteggio complessivo, dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche.

I posti messi a concorso per ciascun compartimento e mestiere, saranno assegnati secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di merito, ma con l'osservanza delle disposizioni di legge concernenti la riserva di posti.

Le graduatorie compartimentali di merito, dei vincitori e degli idonei verranno approvate con decreto ministeriale.

L'assunzione degli aventi titolo è subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 marzo 1975

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1975
Registro n. 66 *Trasporti, foglio n.* 237

(5344)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Cinisello Balsamo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 21 novembre 1974, per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Cinisello Balsamo (Milano);

Visto il decreto ministeriale in data 12 maggio 1975 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Cinisello Balsamo, nell'ordine appresso indicato:

1. D'Arcona dott. Antonio	punti	84,87	su 132
2. Seclì dott. Ernesto	»	81,39	»
3. Lalli dott. Manlio	»	79,64	»
4. Azzi dott. Palmiro	»	76,60	»
5. Cagetti dott. Silvio	»	60,72	»
6. Lombardo dott. Giuseppe . . .	»	56,25	»
7. Lazzano dott. Giuseppe	»	51,75	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1975

p. *Il Ministro:* LA PENNA

(4732)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Andria

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 17 gennaio 1975 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Andria (Bari);

Visto il decreto ministeriale in data 16 aprile 1975 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Andria, nell'ordine appresso indicato:

1. Lalli dott. Manlio punti 79,64 su 132
2. Pasquale dott. Giusto . . » 78,68 »
3. Raimondo dott. Vincenzo . » 75,38 »
4. Grillo dott. Roberto » 75,02 »
5. Pavanello dott. Francesco » 67,19 »
6. Lazzano dott. Giuseppe . . » 52,75 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(4734)

REGIONE TOSCANA

Graduatoria degli idonei del concorso ad un posto di medico aggiunto vacante presso l'ufficio sanitario del comune di Camaiore.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale n. 706 in data 4 marzo 1972, con il quale veniva bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di medico aggiunto presso il comune di Camaiore;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2966 in data 5 giugno 1973 di riapertura del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

Visti i verbali rimessi dalla commissione giudicatrice ed accertata la regolarità del procedimento concorsuale;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 9394 del 18 settembre 1974;

Decreta

di approvare la seguente graduatoria dei candidati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Amante Dolly Bonuccelli . . . punti 209,00 su 300
2. Giannaccini Ulderigo . . . » 187,40 »

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Toscana, a cura del dipartimento affari generali e del personale, e, a cura dell'ufficio del medico provinciale di Lucca, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Lucca e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Lucca, della prefettura di Lucca e del comune interessato.

Firenze, addì 21 aprile 1975

Il presidente: LAGORIO

(4740)

REGIONE UMBRIA

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto del 20 aprile 1973, n. 135, e successive modifiche del 7 agosto 1974 e del 10 settembre 1974 relativi alla nomina della commissione giudicatrice al concorso in oggetto;

Visto che il dott. Giorgi Bruno, direttore di sezione presso il Ministero della sanità, segretario della commissione giudicatrice di cui sopra, ha nel gennaio 1975 rassegnato le dimissioni;

Visto il telegramma del Ministero della sanità del 13 marzo 1975 col quale viene designato quale segretario della commissione in parola il dott. Milazzo Luigi, direttore di sezione presso lo stesso Ministero, in sostituzione del dott. Giorgi Bruno, dimissionario;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1974, n. 4;

Vista la legge regionale 19 luglio 1972, n. 13;

Vista la deliberazione della giunta regionale del 27 marzo 1975, n. 1162;

Decreta:

Il dott. Milazzo Luigi, direttore di sezione presso il Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione giudicatrice di cui alle premesse in sostituzione del dott. Giorgi Bruno, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione e per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura di Perugia e dei comuni interessati.

Perugia, addì 12 maggio 1975

Il presidente: CONTI

(4683)

REGIONE LIGURIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario igienista capo sezione vacanti nel comune di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore all'igiene e sanità - Sicurezza sociale, prof. Alberto Bottarelli, ed in attuazione alle direttive deliberate dalla giunta con deliberazione n. 1731 del 4 maggio 1973;

Visto il provvedimento n. 8 in data 3 agosto 1973, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per due posti di veterinario igienista capo sezione vacanti nel comune di Genova al 30 novembre 1972;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Vista la terna proposta dall'ordine dei medici veterinari della provincia di Genova, nonchè le designazioni effettuate dal Ministero della sanità;

Vista la nota del comune di Genova n. 59 del 3 gennaio 1974, con la quale segnala, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, la terna dei veterinari comunali;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Maialetti dott. Antonio, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Cristallo dott. Luigi, veterinario provinciale superiore del Ministero della sanità;

Diquattro dott. Pasquale, vice prefetto ispettore presso la prefettura di Genova;

Monti prof. Franco, ordinario di clinica medica veterinaria presso l'Università di Torino;

Bisbocci prof. Giovanni, emerito di anatomia patologica, ispezione alimentari, presso l'Università di Torino;

Pellegrino dott. Angelo, veterinario capo del comune di Genova.

Segretario:

Ferrari Acciaioli dott. Ottavio, consigliere amministrativo del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* e avrà la sua sede presso l'ufficio del veterinario provinciale di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Liguria e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Genova e all'albo pretorio del comune di Genova.

Genova, addì 5 maggio 1975

Il presidente: VERDA

(4625)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COSENZA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 2658 del 30 aprile 1974 e n. 2945 del 16 maggio 1974 con i quali è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 15 aprile 1974;

Ritenuto dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Visto le proposte e le designazioni pervenute;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, nonchè la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Crea Luciano, funzionario direttivo amministrativo della regione Calabria.

Componenti:

Giuttari dott. Giovanni, medico provinciale di Catanzaro;

Ceccherini dott. Guido, vice prefetto ispettore;

Odoardi prof. G. Battista, primario medico, ospedale civile di Cosenza;

Concetti prof. Fulvio, primario ostetrico, ospedale civile, Cosenza;

Fiorino dott. Saverio, medico condotto di Celico.

Segretario:

Zicari dott. Bruno, funzionario direttivo amministrativo della regione Calabria.

La commissione inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Cosenza.

Il presente decreto verrà pubblicato inoltre nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino ufficiale della regione Calabria e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Cosenza e dei comuni interessati.

Cosenza, addì 30 maggio 1975

Il medico provinciale: DE PRISCO

(4704)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1975, n. **7**.

Finanziamento degli eventuali oneri derivanti al bilancio della Regione dalle garanzie concesse con leggi regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 15 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione del bilancio regionale per l'anno finanziario 1975 e successivi è istituito nella rubrica assessorato alle finanze, sotto il titolo II, sezione IV, categoria V, un capitolo di spesa avente natura obbligatoria denominato: « Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative » con lo stanziamento di L. 30.000.000.

Nello stato di previsione dello stesso bilancio è istituito, per memoria, sotto il titolo III, categoria III, un capitolo di entrata denominato: « Ricupero delle somme erogate per capitale, interessi, accessori e spese in relazione alle garanzie prestate dalla Regione ».

Art. 2.

A modifica degi articoli 4 e 5 delle leggi regionali 21 luglio 1961, n. 5, e 22 dicembre 1967, n. 35; degli articoli 5 e 6 della legge regionale 15 luglio 1966, n. 7; degli articoli 6 e 7 della legge regionale 10 aprile 1967, n. 11, e successive integrazioni; degli articoli 4, 5 e 6 delle leggi regionali 15 maggio 1967, n. 13, 29 novembre 1971, n. 20, 18 maggio 1972, numeri 7, 8 e 9, 31 agosto 1972, n. 28, 15 novembre 1972, n. 39, 20 dicembre 1973, n. 38, 6 giugno 1974, n. 17; dell'art. 1, secondo comma, della legge regionale 30 gennaio 1973, n. 4, e degli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, con inizio dall'esercizio finanziario 1975, gli eventuali oneri derivanti dalle garanzie fideiussorie concesse con dette leggi saranno finanziati e i relativi ricuperi saranno disposti mediante imputazione ed introito, rispettivamente, ai capitoli di spesa e di entrata istituiti col precedente articolo.

Nello stesso modo si provvederà in relazione alle garanzie da concedere con successive leggi regionali, aumentando, in quanto occorra, lo stanziamento dell'anzidetto capitolo di spesa.

I capitoli dal n. 218 al n. 236 della entrata e dal n. 248 al n. 264 della spesa del bilancio regionale per l'anno 1974 sono soppressi nell'esercizio 1975.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1975 e successivi è allegato l'elenco delle garanzie prestate dalla Regione.

Art. 3.

All'onere di L. 30.000.000 derivante dalla presente legge si fa fronte con la maggiorazione del 10% di talune entrate regionali, stabilita dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 1° aprile 1975

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1975, n. **8**.

Approvazione del bilancio di previsione della regione autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 15 *aprile* 1975)

(*Omissis*).

(3441)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1975, n. **37**.

Conferimenti alla Cassa per il credito alle imprese artigiane e concessione di garanzia fidejussoria regionale.

(*Pubblicata nel 2° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 27 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

CONFERIMENTI ALLA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE

Art. 1.

Autorizzazione ai conferimenti

La regione Lombardia, ai sensi dell'art. 1, lettera *b*), della legge 7 agosto 1971, n. 685, interviene con propri conferimenti nel finanziamento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane.

I conferimenti sono effettuati con decreto del presidente della giunta regionale, o dall'assessore all'artigianato se delegato.

Art. 2.

Utilizzazione e destinazione dei conferimenti

I conferimenti regionali, da utilizzarsi ad esclusivo favore delle imprese artigiane che intraprendono iniziative assistite con contributi in conto interessi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e che:

a) abbiano sede e svolgano la propria attività nel territorio della regione Lombardia;

b) siano iscritte negli albi di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

sono destinati al sovvenzionamento con contributi in conto interessi, a pari condizioni, della quota di operazione di credito eccedente i limiti massimi ammessi alla Cassa medesima.

L'importo in capitale eccedente non può comunque essere superiore, per ogni operazione di credito, a L. 15.000.000.

Art. 3.

Finalità dei conferimenti

I conferimenti, nel quadro degli indirizzi programmatici generali fissati annualmente dalla giunta regionale d'intesa con la commissione consiliare competente e tenuto conto delle esigenze di riequilibrio territoriale, sono finalizzati a sostenere:

1) le attività produttive localizzate nelle zone meno sviluppate o montane, sempre che le stesse realizzino un aumento dell'occupazione, ovvero miglioramenti nella produzione o nell'assetto tecnico-strutturale, fatti salvi i livelli occupazionali esistenti;

2) le attività produttive interessate a processi di riconversione;

3) le attività che concorrono al recupero ed alla rivitalizzazione dei centri storici urbani.

Titolo II

FIDEJUSSIONE REGIONALE

Art. 4.

Tipi di fidejussione regionale

A favore di tutte le operazioni di credito, per la parte assistita di contributi in conto interessi gravanti sui conferimenti regionali, è accordata d'ufficio, con deliberazione della giunta regionale, la fidejussione regionale.

Detta fidejussione può essere altresì accordata, a domanda delle imprese artigiane interessate, anche sulla parte della corrispondente operazione di credito assistita dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Possono infine fruire della fidejussione regionale, a domanda, tutte le imprese artigiane che intraprendano operazioni di credito assistibili dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane.

La fidejussione regionale si esplica fino al 100 % della perdita che gli istituti finanziatori dimostrino di avere effettivamente sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva nei confronti delle imprese artigiane beneficiarie.

I rapporti con gli istituti finanziatori saranno definiti in base a convenzioni, il cui disciplinare verrà adottato dalla giunta regionale.

Art. 5.

Oneri fidejussori

Per gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fidejussoria prevista dal precedente art. 4, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1975 e successivi viene istituito «per memoria» al titolo I, sezione VII, rubrica 4ª il cap. 174110 categoria 7ª con la denominazione «Oneri derivanti dalla concessione della garanzia fidejussoria regionale in favore delle imprese artigiane per operazioni di credito assistibile dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane» (spese obbligatorie).

Il predetto cap. 174110 viene incluso nell'elenco n. 1 allegato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, approvato con l'art. 16 della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 4.

Analogamente si procederà per i bilanci degli anni successivi.

Titolo III

PROCEDURE

Art. 6.

Comitato tecnico consultivo

Al comitato tecnico consultivo, previsto dall'art. 19 della legge regionale 3 aprile 1974, n. 17, integrato dai componenti il comitato tecnico regionale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, nonchè dal presidente della commissione regionale per l'artigianato, è demandato il coordinamento fra regione Lombardia e Cassa per il credito alle imprese artigiane ed il controllo in merito alla utilizzazione dei conferimenti regionali ed alla concessione della garanzia fidejussoria regionale.

Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario addetto all'assessorato regionale all'artigianato.

Le spese di funzionamento del comitato sono a carico della Regione, nei termini e nella misura stabiliti con la legge regionale 9 novembre 1974, n. 63.

Il comitato di cui al presente articolo, nella sua attività si avvale delle commissioni provinciali per l'artigianato integrate ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 3 aprile 1974, n. 17 e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali artigiane, collegate alle confederazioni nazionali operanti nelle rispettive provincie. Il comitato tecnico previsto al primo comma del presente articolo, ogni 6 mesi a partire dal suo insediamento, presenta al consiglio regionale una relazione sull'attività svolta.

Art. 7.

Istruttoria delle domande

Le domande volte ad ottenere la concessione dei benefici regionali indicati agli articoli 2 e 4 della presente legge vanno presentate alla Cassa per il credito alle imprese artigiane, con le modalità previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni.

Copia della domanda dovrà essere inviata dall'interessato alla giunta regionale. La presente formalità può essere adempiuta anche in corso di istruttoria.

A cura del presidente del comitato tecnico regionale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, le domande sono trasmesse all'esame del comitato di cui all'articolo precedente.

Il suddetto comitato effettua l'istruttoria inerente all'accertamento della sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l'ammissione ai benefici regionali, secondo gli indirizzi di cui all'art. 3, formulando il proprio parere in merito.

Copia del parere è trasmessa tanto al presidente della giunta regionale, e per esso all'assessore regionale all'artigianato, quanto al presidente del comitato tecnico regionale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, al fine dell'assunzione dei provvedimenti di competenza dei rispettivi enti.

In caso di adozione di provvedimento difforme dal parere espresso dal comitato tecnico consultivo, la giunta regionale e l'artigiancassa sono tenute a fornire dettagliata motivazione.

Il presidente del comitato tecnico regionale della Cassa per il credito alle imprese artigiane dà immediata comunicazione al presidente della giunta regionale, e per esso all'assessore regionale all'artigianato, delle domande definitivamente accolte.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8.

Finanziamento della legge

Per l'attuazione delle provvidenze previste dalla presente legge è autorizzato il limite di impegno di L. 700.000.000 al cui finanziamento si provvede mediante parziale utilizzazione ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, delle residue disponibilità del « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 281100 del bilancio regionale 1974.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975 al titolo II, sezione VII, rubrica 3ª è istituito il cap. 273109, categoria 10ª con la denominazione « Conferimento alla Cassa per il credito alle imprese artigiane » e con la dotazione di L. 700.000.000.

Le annualità conseguenti al limite di impegno come sopra determinate verranno iscritte nei bilanci regionali di competenza per la durata delle operazioni di credito assistite dai contributi gravanti sul conferimento di cui all'art. 1.

Le spese autorizzate e non impegnate negli esercizi di competenza potranno essere utilizzate negli esercizi successivi a norma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e seguenti modificazioni.

Al finanziamento degli interventi regionali, previsti dalla presente legge, si provvederà, per gli anni successivi, con appositi provvedimenti legislativi.

Al finanziamento delle spese di funzionamento del comitato di cui al precedente art. 6 si fa fronte per l'anno 1975 con quota parte della dotazione del cap. 122204 « Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso delle spese » iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio 1975 e per gli anni successivi con analoghi capitoli che verranno iscritti nei bilanci dei singoli esercizi di competenza.

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 24 marzo 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 10 *febbraio* 1975)

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1975, n. 38.

Disciplina della ricerca, dell'assistenza tecnica, commerciale e formativa per lo sviluppo dell'artigianato.

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 27 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni relative alla ricerca ed all'assistenza tecnica, commerciale e formativa per lo sviluppo dell'artigianato sono esercitate dalla regione Lombardia, che si avvale delle commissioni provinciali per l'artigianato, nell'ambito delle proprie finalità programmatiche e secondo le direttive impartite dalla giunta regionale.

Art. 2.

Per l'espletamento delle funzioni relative alla ricerca ed alla assistenza tecnica, commerciale e formativa, la commissione provinciale per l'artigianato è integrata da:

un esperto designato dalla giunta regionale;

un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali di categoria collegate con le confederazioni nazionali designato dalle organizzazioni stesse.

Alla suddetta integrazione provvede, con decreto, il presidente della giunta regionale, o l'assessore all'artigianato, se delegato.

Un funzionario della giunta regionale assolve ai compiti istruttori unitamente ai servizi di segreteria della commissione provinciale per l'artigianato.

Le spese sono a carico della Regione nei termini e nella misura stabiliti con la legge regionale 9 novembre 1974, n. 63.

Art. 3.

Le funzioni relative alla ricerca ed all'assistenza tecnica, commerciale, e formativa per lo sviluppo dell'artigianato si esplicano principalmente nei confronti di settori o comparti di imprese artigiane e nelle seguenti attività:

a) promozione della ricerca scientifica applicata per quanto ha attinenza all'aggiornamento tecnologico, all'assunzione di moderni metodi di organizzazione aziendale e del lavoro, ad una più qualificata produzione di beni e di servizi, all'incremento della produttività aziendale;

b) assistenza relativa al reperimento delle fonti di energia, delle materie prime, dei semilavorati e di ogni altro prodotto necessario all'attività delle imprese artigiane;

c) assistenza ai fini del miglioramento dell'organizzazione commerciale artigiana con particolare riferimento all'individuazione dei mercati nazionali ed esteri, verso cui indirizzare la produzione;

d) programmazione ed organizzazione degli interventi relativi all'ammodernamento, alla riconversione, alla ristrutturazione di categorie di imprese artigiane, ai loro insediamenti e servizi collettivi, ed elaborazione dei conseguenti progetti;

e) formulazione di proposte ai competenti organi regionali in materia di istruzione e formazione professionale ed artigiana, e di qualificazione e specializzazione professionale degli operatori artigiani.

Art. 4.

Al finanziamento delle spese relative all'espletamento delle funzioni di cui al precedente art. 1, si provvede con un fondo iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

L'ammontare di detto fondo è costituito da:

a) stanziamenti regionali annuali;

b) contributi, donazioni, lasciti od elargizioni di enti pubblici o privati;

c) eventuali proventi o rimborsi derivanti da servizi prestati.

Art. 5.

Entro il 31 luglio di ogni anno le commissioni provinciali per l'artigianato formano e trasmettono al presidente della giunta regionale, e per esso all'assessore all'artigianato, i programmi di attività da svolgersi nel successivo esercizio finanziario, il quadro delle consulenze e delle relative convenzioni da stipularsi dalla giunta regionale, secondo le modalità di cui alla legge regionale 22 aprile 1974, n. 21, per la realizzazione del programma stesso ed il conseguente preventivo di spesa.

I programmi di attività, il quadro delle consulenze ed i preventivi di spesa, di cui al comma precedente, dovranno essere accompagnati dal parere dell'amministrazione provinciale competente, nonchè delle comunità montane e dei comprensori, ove esistenti.

Gli incarichi di consulenza proposti dovranno risultare tassativamente conformi al disposto dell'art. 1 della suddetta legge regionale 22 aprile 1974, n. 21 e, per quanto riguarda la ricerca, essere svolti dall'Istituto regionale di ricerca (IRER).

Sulla base dei programmi, del quadro delle consulenze e delle relative convenzioni, dei preventivi di spesa pervenuti, la giunta regionale, sentiti congiuntamente il comitato tecnico consultivo di cui all'art. 19 della legge regionale 3 aprile 1974, n. 17 e la commissione regionale per l'artigianato, predispone il piano generale degli interventi annuali nell'ambito dello stanziamento previsto nel bilancio regionale dell'esercizio successivo.

Il piano generale ed il riparto dello stanziamento sono approvati dal consiglio regionale.

Il presidente della giunta regionale o l'assessore all'artigianato, se delegato, provvedono, con proprio decreto, ai pagamenti conseguenti alle convenzioni stipulate a mente del presente articolo, previo parere della commissione provinciale per l'artigianato competente.

Entro il 31 marzo di ogni anno le commissioni provinciali per l'artigianato trasmettono alla giunta regionale ed alla commissione regionale per l'artigianato una relazione sull'attuazione del programma di attività approvato per l'esercizio finanziario precedente.

Art. 6.

Tutti gli studi ed i documenti sia di carattere generale sia relativi a particolari settori, comparti o imprese artigiane singole od associate, conseguenti all'espletamento delle attività previste all'art. 3 della presente legge, sono depositati presso la segreteria delle commissioni provinciali per l'artigianato.

Gli imprenditori artigiani hanno diritto, gratuitamente, di prenderne visione e di utilizzarli, secondo le modalità che riterranno più opportune per il miglioramento della propria impresa.

Allorchè il piano generale di cui al precedente art. 5 preveda espressamente la prestazione della ricerca e dell'assistenza tecnica, commerciale e formativa anche a favore di imprese artigiane, sia singole che associate, gli interessati devono presentare apposita domanda alla commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio.

La commissione provinciale per l'artigianato, esperita apposita istruttoria, delibera entro e non oltre i trenta giorni dal ricevimento, sull'ammissione della domanda stessa.

Contro i provvedimenti di reiezione è ammesso ricorso entro quindici giorni alla giunta regionale, la quale decide definitivamente in merito.

Le deliberazioni della commissione provinciale per l'artigianato devono essere inviate entro e non oltre i dieci giorni dalla loro adozione alla giunta regionale e per essa all'assessore allo artigianato.

La giunta regionale, sentiti congiuntamente il comitato tecnico consultivo di cui all'art. 19 della legge regionale 3 aprile 1974, n. 17 e la commissione regionale per l'artigianato, può entro dieci giorni chiedere chiarimenti sulla deliberazione adottata dalla commissione provinciale per l'artigianato.

La richiesta di chiarimenti, da comunicarsi agli interessati, sospende gli effetti della deliberazione.

Compete alla giunta regionale, preso atto dei chiarimenti da prodursi entro i dieci giorni successivi, annullare eventualmente la deliberazione della commissione provinciale per l'artigianato.

Nel caso che la giunta regionale non adotti il provvedimento di annullamento entro quindici giorni, la deliberazione della commissione provinciale per l'artigianato è da ritenersi valida ed esecutiva.

Art. 7.

Per l'esercizio finanziario 1975 la trasmissione da parte della commissione provinciale per l'artigianato, alla giunta regionale dei programmi di attività, dei quadri delle consulenze e delle relative convenzioni e dei conseguenti bilanci preventivi, di cui al primo comma del precedente art. 5, dovrà avvenire entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli adempimenti della giunta e del consiglio regionale avranno luogo nei novanta giorni successivi.

Art. 8.

Per l'attuazione delle iniziative di cui alla presente legge per l'anno 1975, la quota regionale del fondo di cui al punto *a*) del precedente art. 4 è determinata in L. 400.000.000, al cui finanziamento si provvede per L. 200.000.000 mediante utilizzazione ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, di quota parte delle disponibilità residue del « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 281100 del bilancio regionale 1974 e per L. 200.000.000 mediante riduzione della dotazione dell'omonimo fondo iscritto al cap. 281100 del bilancio regionale 1975.

Nello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio di previsione, al titolo II, sezione VII, rubrica 3ª viene istituito il cap. 273107, categoria 10ª, con la denominazione « Fondo per la ricerca e l'assistenza tecnica, commerciale, organizzativa e formativa per lo sviluppo dell'artigianato » e con la dotazione di L. 400.000.000.

Per l'eventuale introito delle altre componenti del « Fondo », di cui ai punti *b*) e *c*) del precedente art. 4, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale 1975, al titolo III, categoria IV, rubrica 1ª, è iscritto, per memoria, il cap. 341107 con la denominazione « Proventi vari da enti, associazioni e privati per l'assistenza tecnica, commerciale e formativa ad imprenditori artigiani ».

Nel caso di assegnazione o riscossione di somme per i titoli previsti dai punti *b*) e *c*) del precedente art. 4, la giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le occorrenti variazioni in aumento degli stanziamenti dei capitoli come sopra istituiti negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio regionale. Copia della predetta deliberazione dovrà essere immediatamente trasmessa al consiglio regionale.

Le spese come sopra autorizzate e non impegnate negli esercizi di competenza potranno essere utilizzate negli esercizi successivi a norma del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 24 marzo 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 20 *febbraio* 1975)

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1975, n. **39.**

Rifinanziamento per l'anno 1974 della legge regionale 4 settembre 1973, n. 43, concernente « Interventi per il potenziamento delle strutture dei centri di formazione professionale dipendenti dalla Regione ».

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 27 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la dotazione di beni, arredi, attrezzature tecniche e strumenti didattici per i centri di formazione professionale dipendenti dalla Regione è autorizzata la spesa di L. 200.000.000.

Art. 2.

Al finanziamento dell'onere come sopra determinato si provvede mediante parziale utilizzazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, delle residue disponibilità del « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 281100 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1975, è iscritto, al titolo II, sezione III, rubrica 1ª, sottorubrica « Formazione professionale » il cap. 231102, catego-

ria 9ª, con la denominazione «Spese per la dotazione di beni, arredi, attrezzature tecniche e strumenti didattici per i centri di formazione professionale dipendenti dalla Regione» e con la dotazione di L. 200.000.000.

Le spese come sopra autorizzate e non impegnate nello esercizio di competenza, potranno essere utilizzate negli esercizi successivi, ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 24 marzo 1975

GOLFARI

(Approvata dal consiglio nella seduta del 20 febbraio 1975)

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1975, n. 40.
Scarichi delle centrali termoelettriche.

(Pubblicata nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 27 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli scarichi delle centrali termoelettriche, di cui alla tabella allegata alla presente legge, saranno disciplinati per quanto attiene ad eventuali proroghe dei limiti di accettabilità dei parametri termici previsti dalla tabella C della legge regionale 19 agosto 1974, n. 48, con apposita convenzione da stipularsi tra la Regione ed i soggetti proprietari e da approvarsi con delibera della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare anche in deroga ai commi primo e secondo, lettera a), dell'art. 6 e ai commi primo, secondo e terzo dell'art. 14 della legge regionale sopra citata.

Tale convenzione dovrà precisare anche le disposizioni cui dovranno conformarsi i progetti secondo quanto prescritto dall'art. 12 della legge regionale n. 48 per quanto attiene ai limiti di accettabilità.

Art. 2.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione, con il concorso dei soggetti proprietari delle centrali, provvederà a definire un piano di studi, di sperimentazioni, di ricerche allo scopo di accertare le conseguenze degli scarichi delle centrali sul sistema idrico.

Successivamente verrà concordato con i soggetti proprietari un piano di intervento inteso a fissare tempi e modalità per il raggiungimento dei limiti-obiettivo di cui alla legge regionale 19 agosto 1974, n. 48, nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1 della legge stessa.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 24 marzo 1975

GOLFARI

(Approvata dal consiglio nella seduta del 20 febbraio 1975)

(Omissis).

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1975, n. 41.
Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975, in attuazione della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 6, concernente la formazione ed il riparto del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera e finanziamento del piano stralcio di investimenti nel settore ospedaliero di cui all'art. 12 della legge regionale 29 gennaio 1975, n. 27.

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 2 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 6 «Norme per la formazione ed il riparto del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera», e in relazione alla previsione della quota spettante alla Regione sul Fondo nazionale ospedaliero per l'anno 1975, al bilancio regionale per l'esercizio 1975, sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

1) Al titolo III, categoria IV, rubrica 1ª sono istituiti i capitoli:

341110, con la denominazione «Recupero a carico della quota regionale per l'assistenza ospedaliera di parte degli oneri relativi all'aggiornamento, alla specializzazione ed alla riqualificazione del personale ospedaliero, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 6» e con la dotazione di lire 2.706.000.000;

341111, con la denominazione «Recupero a carico della quota del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera degli oneri relativi al personale comandato presso la Regione ai sensi dell'art. 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386 e dell'art. 28 della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5» e con la dotazione di lire 1.353.000.000.

2) Al titolo VI, categoria III, rubrica 1ª, è istituito il capitolo 631100 con la denominazione «Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera» e con la dotazione di L. 451.008.000.000.

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

1) Al titolo I, sezione V, rubrica 2ª sono istituiti i capitoli:

152107, categoria II con la denominazione «Oneri per la attuazione del programma annuale di educazione permanente del personale sanitario» e con la dotazione di L. 2.706.000.000;

152108, categoria II, con la denominazione «Rimborso agli enti di provenienza degli oneri relativi al personale comandato presso la Regione ai sensi dell'art. 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386 e dell'art. 28 della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5» e con la dotazione di L. 1.353.000.000.

2) Al titolo IV, categoria III, rubrica 1ª sono istituiti i seguenti capitoli:

431100, con la denominazione «Quota del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera destinata alle spese correnti degli enti ospedalieri (art. 4, lettera a), della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 6)» e con la dotazione di L. 369.828.000.000;

431101, con la denominazione «Quota del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera destinata alle spese derivanti dalle convenzioni di cui all'art. 18 della legge 18 agosto 1974, n. 386 e dall'assistenza ospedaliera indiretta ed all'estero erogata dalla Regione (art. 4, lettera b), della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 6)» e con la dotazione di L. 50.061.000.000;

431102, con la denominazione «Quota del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera destinata alle spese per investimenti nel settore ospedaliero (art. 4, lettera c), e art. 7 della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 6)» e con la dotazione di lire 18.040.000.000;

431103, con la denominazione «Quota del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera destinata alle spese relative all'aggiornamento, alla specializzazione ed alla riqualificazione del personale ospedaliero (art. 4, lettera *d*), ed art. 8 della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 6)» e con la dotazione di lire 2.700.000.000;

431104, con la denominazione «Quota del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera destinata agli oneri relativi al personale comandato presso la Regione ai sensi dell'art. 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386 e dell'art. 28 della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 6 (art. 4, lettera *e*), ed art. 9 della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 6)» e con la dotazione di lire 1.353.000.000;

431105, con la denominazione «Fondo di riserva per la gestione dell'assistenza ospedaliera (art. 4, lettera *f*), ed art. 10 della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 6)» e con la dotazione di L. 9.020.000.000.

L'erogazione delle spese iscritte con il presente articolo nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975 e subordinata all'accertamento delle correlative entrate derivanti dalla assegnazione alla Regione della quota regionale del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio 1975 le ulteriori variazioni occorrenti per l'applicazione della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 6, in relazione all'assegnazione da parte dello Stato di ulteriori quote del fondo per l'assistenza ospedaliera.

Le deliberazioni adottate dalla giunta regionale ai sensi del comma precedente dovranno essere immediatamente trasmesse al consiglio regionale per la successiva ratifica, che dovrà aver luogo entro il 31 dicembre 1975.

Art. 3.
Spese per le attività formative svolte dagli enti ospedalieri

Fino a quando le attività di educazione permanente degli operatori sanitari non saranno organicamente disciplinate con legge regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1975, la giunta regionale è autorizzata ad erogare agli enti ospedalieri nei limiti dell'apposito stanziamento di cui al precedente art. 1, le somme necessarie per assicurare la continuità delle attività formative in corso o già autorizzate.

Art. 4.
Finanziamento del piano stralcio per gli investimenti nel settore ospedaliero

Per il finanziamento del piano stralcio 1975, di cui all'art. 12 della legge regionale 29 gennaio 1975, n. 27, è autorizzata, oltre alla previsione di cui all'art. 13 della stessa legge, l'utilizzazione:

a) delle quote attribuite alla Regione per il 1973, per il 1974 e per il 1975 del fondo regionale ospedaliero, di cui allo art. 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, da erogare per i fini ivi previsti;

b) della quota attribuita alla Regione per il 1975, del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, limitatamente alla percentuale del 4 % di cui all'art. 7 della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 6, destinata ad investimenti a norma e nei limiti di cui all'art. 14 della legge 17 agosto 1974, n. 386;

c) delle somme destinate ad investimenti nel settore ospedaliero a norma delle leggi regionali 8 maggio 1974, n. 24 e 18 novembre 1974, n. 64.

Le somme di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma, ripartite col piano stralcio, saranno erogate in relazione alla effettiva assegnazione alla Regione da parte dello Stato delle relative entrate.

Si applica al piano stralcio di cui al precedente articolo il disposto dell'art. 7, primo comma, della legge regionale 29 gennaio 1975, n. 27.

Art. 5.
Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 2 aprile 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 20 *febbraio* 1975)

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1975, n. 42.
Rifinanziamento ai fini del piano annuale 1974 della legge 30 giugno 1974, n. 34 - Contributi regionali ai comuni e loro consorzi per la realizzazione e la gestione di asili-nido e micronidi e modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1972, n. 39.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 2 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La dotazione del fondo integrativo regionale previsto dall'art. 28 della legge regionale 22 dicembre 1972, n. 39, per la erogazione dei contributi disciplinati dalla legge regionale 30 giugno 1974, n. 34, è stabilito per l'anno 1974, in L. 2.300.000.000.

Art. 2.

Al finanziamento della spesa come sopra determinata si provvede mediante utilizzazione ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, delle residue disponibilità del «Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» iscritto al cap. 281100 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1974.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1975, al titolo II, sezione V, rubrica 2ª è iscritto il seguente capitolo:

252108, categoria 10ª, con la denominazione «Fondo integrativo regionale per l'anno 1974 per contributi in capitale a comuni e consorzi di comuni per la costruzione e gestione di asili-nido e micronidi» e con la dotazione di L. 2.300.000.000.

La spesa come sopra autorizzata potrà essere impegnata negli anni successivi ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 2 aprile 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 20 *febbraio* 1975)

(3277)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751680)